

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1560 /Reg. D.G.

Bassano del Grappa, 19/12/2018

DELIBERAZIONE
del
COMMISSARIO

Nominato con D.P.G.R. n. 124 dell'8/10/2018

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

_____ avv. GIANLUIGI BARAUSSE

DIRETTORE SANITARIO

_____ dr.ssa EMANUELA ZANDONA'

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

_____ dott. ALESSANDRO PIGATTO

OGGETTO: UOC Affari Generali - Revisione periodica delle partecipazioni. Art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

f.to IL COMMISSARIO
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
Dr Bortolo Simoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Il Dirigente, Responsabile dell'UOC Affari Generali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Paola Dalla Zuanna

Il Dirigente proponente riferisce quanto di seguito.

Con D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è stato approvato il “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, successivamente modificato.

L'art. 4 del predetto Testo Unico, rubricato “*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*”, prevede (comma 1) che le Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Il Testo Unico consente, nei limiti di quanto sopra, che le Amministrazioni Pubbliche possano, direttamente o indirettamente, “*costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di seguito indicate:*

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*“

E' consentito inoltre, in deroga a quanto previsto al comma 1 dell'art. 4 del T. U., acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

L'art. 24 del Testo Unico, rubricato “*Revisione straordinaria delle partecipazioni*”, prevedeva che entro il 30 settembre 2017 (termine così prorogato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100) le Amministrazioni Pubbliche effettuassero una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, al fine di individuare quelle che dovevano essere alienate o essere oggetto delle misure previste dall'art. 20 T. U. – ossia, di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – .

Con deliberazione n. 1132 del 27.9.2017, l'Azienda ha effettuato la revisione straordinaria delle partecipazioni, alla data di riferimento, 23 settembre 2016 , così disponendo:

1. approvava la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalle disciolte Aziende Sanitarie ULSS n. 3 Bassano del Grappa e ULSS n. 4 Alto Vicentino, ora unificate nell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, alla data del 23.09.2016, accertandole come segue:

a) ex ULSS n. 3 Bassano del Grappa:

nessuna partecipazione posseduta

b) ex ULSS n. 4 Alto Vicentino:

Pasubio Tecnologia s.r.l., per la quota dello 0,97%;

2. stabiliva che la partecipazione in Pasubio Tecnologia s.r.l. dovesse essere alienata, dando seguito alle procedure già avviate a seguito dell'entrata in vigore della L. R. 08.08.2014, n. 24, e della deliberazione del Commissario dell'ex ULSS n. 4 n. 63 di reg. del 11.02.2016.

Con deliberazione n. 642 del 7.6.2018 l'Azienda approvava la cessione al Consorzio Polizia Locale Valle Agno, con sede in Valdagno (VI), della quota dello 0,970805% di partecipazione nella società Pasubio Tecnologia s.r.l..

Il contratto di cessione delle quote veniva sottoscritto il 15.6.2018. L'introito del corrispettivo delle quote veniva incassato il 14 agosto successivo.

L'art. 20 del Testo Unico, rubricato "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" impone alle amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente entro il 31 dicembre di ciascun anno (a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017), con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto delle società in cui esse detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano determinati presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.

La ricognizione ordinaria imposta dall'art. 20 citato riguarda le partecipazioni degli Enti nelle sole società, come confermato anche con nota 11.12.2018 dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il provvedimento ricognitivo dev'essere trasmesso alla Corte dei Conti, Sezione di Controllo, e alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 15 T. U. La comunicazione è obbligatoria anche in caso di esito negativo della ricognizione.

Ai fini delle disposizioni illustrate, si dà atto che alla data del 31 dicembre 2017 l'Azienda deteneva una partecipazione nella seguente società:

- Pasubio Tecnologia s.r.l. di Schio (VI), società a esclusivo capitale pubblico avente a oggetto la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto alla funzione amministrativa pubblicistica nel campo dell'Information Communication Technology, con una partecipazione dello 0,970805%.

Come sopra visto, nel corso del 2018 detta partecipazione è stata alienata.

Per tutto quanto sopra esposto, il Dirigente propone di approvare la ricognizione della società partecipata alla data del 31 dicembre 2017.

IL COMMISSARIO

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Visto l'art. 32 della L.R. 9/9/99 n. 46, recante disposizioni sul controllo degli atti delle Aziende Sanitarie;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come segue:
partecipazione dello 0,970805% nella società Pasubio Tecnologia s.r.l. di Schio (VI), società a esclusivo capitale pubblico avente a oggetto la produzione di beni e servizi strumentali, di supporto alla funzione amministrativa pubblicitica nel campo dell'Information Communication Technology;
2. di dare atto che la partecipazione in Pasubio Tecnologia s.r.l. è stata alienata nel corso dell'anno 2018;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti, Sezione di Controllo, e alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 15 T. U.;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 43 del 27/1/2010.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo del sito istituzionale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana per dieci giorni consecutivi da oggi e contestualmente trasmessa al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5°, L.R. 14/9/94 n. 56).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 43 del 27/1/2010.

Bassano del Grappa, li 20/12/2018

f.to *IL RESPONSABILE*
U.O.C. AFFARI GENERALI
O FUNZIONARIO DELEGATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.



DELIBERAZIONE del **COMMISSARIO**

N. 1560 del 19/12/2018
